

REGOLAMENTO (CEE) N. 2839/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3579/85 relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1224/80, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità s'intende, per le merci trasportate per via aerea, il luogo di attraversamento della frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento dispone, in particolare, che, quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3579/85 ⁽³⁾, la fissazione anticipata delle percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sulla base dei diversi aeroporti di partenza e di destinazione faciliterà le dichiarazioni relative al valore in dogana delle

merci nonché la verifica da parte delle autorità doganali di tali dichiarazioni;

considerando che il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fa parte d'ora innanzi del territorio doganale della Comunità; che è quindi necessario, in tanto che aeroporti d'arrivo, includere gli aeroporti situati in questo territorio nella tabella delle percentuali in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli elenchi da I a VI figuranti nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3579/85 sono sostituiti dagli elenchi uniti al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 23. 12. 1985, pag. 2.